

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

**"IRPINIA SOLIDALE" ASSOCIAZIONE DI ASSOCIAZIONI**

**CENTRO SERVIZI AL VOLONTARIATO AVELLINO**

L'anno 2012, il giorno 22, del mese di dicembre, alle ore 16:00, presso la sede del Centro Servizi per il Volontariato "Irpinia Solidale" di Avellino, in Corso Europa, 239/A, essendo andato deserto il primo appello, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione "Irpinia Solidale" Associazione di Associazioni Centro Servizi al Volontariato Avellino, come da convocazione inviata ai soci con raccomandata A/R prot. n. 1398/AV2 in data 07 dicembre 2012, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica statuto e regolamento;

2) Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicati, risultano presenti 32 (trentadue) soci e, in qualità di membri del Consiglio Direttivo, i Sig.ri: Cesara Maria ALAGIA, Andrea GAGLIARDI, Antonietta VISCONTI, Gabriele LUCIDO e Concetta DRAGONE. Inoltre, risulta presente il Presidente del Collegio dei Garanti il Sig. Carmine GALIETTA. Nel mentre si procede alla registrazione di ulteriori soci, la presidente Alagia, alle ore 17:40, dopo aver constatato e fatto constatare la presenza di 61 (sessantuno) Associazioni aventi diritto di voto, invita l'Assemblea, in quanto atta a deliberare, a nominare un presidente e un segretario.

L'Assemblea procede, quindi, a nominare, con votazione palese della maggioranza dei presenti, il presidente dell'assemblea nella persona del Sig. Giovanni SPINIELLO e come segretario la Direttrice Sig.ra Angela D'AMORE.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5 del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea, il Sig. Giovanni SPINIELLO il quale,

CONSTATATO E FATTO CONSTATARE CHE

= la presente Assemblea è stata regolarmente convocata per quest'ora, giorno e luogo in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, convocata in questo stesso luogo per il giorno 20 dicembre 2012, alle ore 06:00 con modalità e termini idonei al vigente statuto e anche ai sensi dell'art. 8 disp. Att. c.c., mediante avviso nominativo di convocazione sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo, contenente l'ordine del giorno, pubblicato sul sito internet dell'Associazione, esposto in maniera visibile presso la sede legale e presso le sedi degli sportelli territoriali di Lacedonia, Sant'Angelo dei Lombardi e Ariano Irpino, per quindici giorni precedenti la presente assemblea; documenti, questi, che, previa verifica della loro regolarità da parte del Presidente dell'Assemblea, rimarranno acquisiti agli atti sociali;

= alle ore 17:55 sono presenti e costituiti, in proprio ed in forza di deleghe scritte, le quali previa verifica della loro regolarità da parte del Presidente dell'Assemblea, rimangono acquisite agli atti sociali, nr. 67 (sessantasette) soci ordinari, su un totale di nr. 120 (centoventi) soci ordinari, comunque tutti aventi diritto al voto e tutti regolarmente iscritti nel libro soci e volutamente registrati su apposito elenco che, previa verifica da parte del Presidente dell'Assemblea, rimarrà acquisito agli atti sociali.

= tutti gli associati presenti e costituiti, anche tramite i delegati, si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del

giorno e non si oppongono alla trattazione dei medesimi, né è pervenuta alcuna opposizione da parte degli associati assenti,

DICHIARA

la presente Assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea apre la seduta, prende la parola e invita la Presidente del Consiglio Direttivo ad intervenire al fine di poter illustrare le motivazioni della presente convocazione.

Prende la parola la Presidente Cesara Maria ALAGIA per evidenziare l'opportunità, per l'Associazione stessa, di procedere all'adozione delle modifiche al vigente statuto, adottato nel maggio 2004 sulla base dello statuto-tipo dei Centri di Servizio per il Volontariato e successivamente modificato il 21 marzo 2009, per porlo in linea con le nuove esigenze a cui oggi occorre far fronte.

La Presidente, dopo aver sottolineato che la bozza di statuto posta oggi all'attenzione degli associati è frutto di un'attenta analisi da parte del Consiglio Direttivo, il quale l'ha regolarmente approvata nella seduta del 4 dicembre 2012, nonché dell'apporto tecnico dei dipendenti dell'associazione, e che non sono pervenute da parte degli associati osservazioni in forma scritta oppure mediante posta elettronica (come da apposito modello allegato all'invito di convocazione), chiede all'assemblea di soffermare l'attenzione sulla bozza di statuto, anche appunto al fine della formulazione di eventuali osservazioni. La Presidente, inoltre, invita l'Assemblea ad approvare all'unanimità e con una circostanziata delibera il nuovo testo e ad adottarlo con effetto immediato e conseguentemente abrogare interamente il "Regola-

mento attuativo dello statuto del Centro Servizi per il Volontariato 'Irpinia Solidale'", allegato al vigente statuto, adottato nella seduta del 21 marzo 2009.

Chiedono di intervenire i sig.ri Aldo GRAZIANO e Olimpia ROBERTO che propongono all'Assemblea di procedere all'approvazione del testo di statuto dando lo per letto globalmente, in quanto lo stesso è stato inviato a tutti e tutti hanno avuto modo di approfondirne tutti gli aspetti e di proporre eventuali osservazioni, integrazioni e modifiche.

Chiede la parola il Sig. Michele TARTAGLIA per proporre all'Assemblea di modificare l'ultimo comma dell'art. 6 del vigente statuto, che così recita:

"[omissis] *I componenti del Comitato Direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica.*", in modo da prevedere, invece, per i consiglieri soltanto un rimborso spese legato agli eventi di rappresentanza a cui gli stessi partecipano in nome dell'associazione. Tale proposta, continua TARTAGLIA, si fonda sul principio che nell'Associazione tutti sono volontari e quindi anche i consiglieri devono prestare la loro opera gratuitamente, senza che venga loro riconosciuto alcun rimborso spese, come del resto avviene per tutti gli altri soci quando partecipano alle assemblee.

Interviene il consigliere Gabriele LUCIDO per chiarire che i consiglieri e i membri degli altri organi sociali percepiscono soltanto un rimborso spese a copertura delle spese sostenute ogni qualvolta si tiene una riunione del Consiglio che, essendo organo di amministrazione, viene convocato molte più volte rispetto all'assemblea.

Avuta la parola il sig. Benedetto RUGGIERO si dice concorde con quanto pro-

posto dal Sig. TARTAGLIA.

Interviene la Presidente del Consiglio Direttivo per evidenziare che il concetto di gratuità non viene assolutamente intaccato dalla norma in questione. Dice la Presidente ALAGIA: *"Se è vero che tutti siamo volontari è altrettanto vero che molti componenti del Consiglio Direttivo provengono da località abbastanza distanti da Avellino e che i costi che si andrebbero a sopportare potrebbero ricadere sull'associazione di appartenenza o addirittura sulle disponibilità personali. Se dovesse passare la proposta Tartaglia ci ritroveremo con un Consiglio Direttivo composto solo da persone di Avellino e finirebbe così la rappresentanza dell'intero territorio della provincia di Avellino"*.

Conclusi gli interventi, il Presidente dell'Assemblea propone di mettere ai voti la seguente proposta:

- a) Gratuità della carica istituzionale, con rimborso solo delle spese di rappresentanza (proposta Tartaglia);

L'Assemblea procede con la votazione sulla suddetta proposta, che ottiene il seguente scrutinio:

Voti favorevoli: nr. 20; Voti contrari: nr. 47, Voti astenuti: 0.

L'Assemblea, quindi, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, espresso per alzata di mano,

DELIBERA

di respingere la proposta avanzata dal Sig. Michele TARTAGLIA e quindi di lasciare inalterato quanto riportato nel vigente statuto e nella bozza di modifica.

Ripresa la discussione, il Presidente dell'Assemblea fa propria la proposta

avanzata dai sig.ri Aldo GRAZIANO e Olimpia ROBERTO, ovvero di procedere all'approvazione del testo di statuto dandolo per letto e conseguentemente di procedere con l'abrogazione del vigente "Regolamento attuativo dello statuto del Centro Servizi per il Volontariato "Irpinia Solidale"", allegato al vigente statuto.

Non essendoci altri interventi, il Presidente dell'Assemblea propone di mettere ai voti la bozza di statuto in esame.

L'Assemblea procede con la votazione della suddetta proposta che ottiene il seguente scrutinio:

Voti favorevoli: nr. 66; Voti contrari: nr. 1, Voti astenuti: 0.

L'Assemblea, quindi, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, espresso per alzata di mano,

DELIBERA

di dare per approvata senza riserve la proposta del Presidente e conseguentemente:

= di approvare le nuove norme contenute nella bozza di testo di statuto approvata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 4 dicembre 2012, e oggi all'esame dell'assemblea dei soci;

= di adottare il nuovo testo di statuto sociale, sostitutivo del precedente, contenente tutte le modifiche deliberate e perfettamente aderente al disposto del Bando per l'istituzione dei Centri di Servizio previsti dalla Legge 11 Agosto 1991, n. 266, e dal D.M. 8 ottobre 1997, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania nr. 12 del 15 marzo 2004, comunque determinando, in caso di conflitto insanabile, di ritenere prevalenti le norme contenute nel suddetto bando su quelle dello statuto sociale;

= di abrogare interamente il "Regolamento attuativo dello statuto del Centro

Servizi per il Volontariato "Irpinia Solidale"", allegato allo statuto, a-

dottato nella seduta del 21 marzo 2009;

= di adottare la nuova denominazione dell'associazione: "Centro Servizi per

il Volontariato "Irpinia Solidale" di Avellino", siglabile in "CSV Irpinia

Solidale", così come contenuta nell'art. 1 del nuovo statuto sociale e comu-

nicare detta variazione alle Competenti Autorità e a tutti gli Enti in rap-

porto con l'Associazione;

= di dare mandato all'organo direttivo, in persona del Presidente Cesara Ma-

ria ALAGIA, perché, con i più ampi poteri anche di rappresentanza, nessuno

escluso o eccettuato:

1) abbia a dare corso alle formalità conseguenti alle assunte delibera-

zioni, con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni

atto relativo ed esecutivo;

2) appronti e presenti la documentazione richiesta per l'approvazione da

parte del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato

presso la Regione Campania delle modificazioni dello statuto;

3) curi, svolga e perfezioni le pratiche tutte occorrenti per il formale

riconoscimento e per l'iscrizione dello statuto dell'Associazione nei

Registri, Albi tenuti dalle Competenti Autorità, ai sensi delle vi-

genti norme in materia;

4) apporti al presente atto, alle deliberazioni come sopra assunte e al-

lo statuto allegato tutte quelle soppressioni, modificazioni ed ag-

giunte che fossero a tal fine richieste dalle Competenti Autorità,

anche al fine del conseguimento della personalità giuridica

dell'Associazione;

5) renda e sottoscriva ogni documento, atto o dichiarazione anche sostitutiva di atto notorio o di certificazione necessaria allo scopo;

= di dare mandato al Presidente dell'Assemblea Sig. Giovanni SPINIELLO e al Segretario verbalizzante Sig.ra Angela D'AMORE di apporre le firme marginali al presente atto ed allegato.

Avuta parola, il Sig. Michele D'ERRICO chiede di mettere a verbale la seguente dichiarazione di voto: *"Secondo il mio punto di vista, la questione dello statuto va affrontata punto per punto, leggendo tutti gli articoli posti a modifica dello statuto originario. Chiedo a tutti: se un domani le Fondazioni non avranno più risorse da inviare chi si farà carico dei costi della struttura? Noi associazioni? Ecco perché, come Gruppo Fratres di Calitri, voto contrario alla modifica dello statuto"*.

Chiede di intervenire la Sig.ra Concetta DRAGONE per dire che la modifica dello statuto dovrebbe essere esaminata con calma, in quanto, a suo parere, su molti passaggi contenuti nella proposta di statuto in esame bisogna porre molta attenzione. Inoltre fa notare ai presenti che molti Gruppi Fratres, che essa rappresenta, sono stati impossibilitati a partecipare ai lavori assembleari perché simultanei con una manifestazione organizzata dal Gruppo Fratres di Pietradefusi. Propone, pertanto, all'Assemblea di procedere solo con la modifica dell'oggetto sociale inerente lo svolgimento dell'attività di formazione professionale, requisito indispensabile per proseguire all'accreditamento dell'associazione agli enti erogatori di interventi di formazione professionale.

Conclusi gli interventi, il Presidente dell'Assemblea ricorda agli interve-



nuti che al momento di esprimere il voto, l'assemblea ha accettato che la votazione avvenisse con le modalità espresse, ovvero che si approvava in blocco l'intero testo di statuto proposto dal Consiglio Direttivo, sottoponendolo all'approvazione della stessa assemblea. D'altra parte, dopo la votazione della mozione del Sig. Michele TARTAGLIA, lo stesso Presidente dell'Assemblea ha più volte invitato i presenti a manifestare eventuali, ulteriori perplessità o contributi e che il Sig. D'ERRICO e la Sig.ra DRAGONE non hanno ritenuto di intervenire. A questo punto, quindi, ritiene che gli interventi dei Sig. D'ERRICO e Sig. DRAGONE, essendo stati espressi dopo la votazione, pur se registrati a verbale, non possono essere presi in considerazione.

Chiuso l'argomento, il Presidente SPINIELLO passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, invitando la Presidente del Consiglio Direttivo ALAGIA ad intervenire.

Prende la parola la Presidente del Consiglio Direttivo, la quale mette a conoscenza che il Consiglio Direttivo avrebbe dovuto proporre all'Assemblea l'ammontare della quota sociale che i soci, così come previsto dal nuovo statuto, devono versare annualmente all'associazione secondo la categoria di appartenenza. Tuttavia, poiché il Consiglio non poteva sapere se lo statuto sarebbe stato approvato, diventando, quindi, vigente, ritiene che non si possa procedere con l'adozione di tale proposta. Di conseguenza, il Consiglio Direttivo, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto, si riserva di proporre nel corso della prossima assemblea l'adozione della quota sociale per l'anno 2013 che tutti i soci, secondo la categoria di pertinenza, dovranno versare.

Non essendovi altro da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente SPINIELLO dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:55.

Le spese di quest'atto e conseguenti cedono a carico dell'Associazione.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

- Angela D'Amore -

- Giovanni Spiniello -





**Allegato "A"**

**"CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO "IRPINIA SOLIDALE" DI AVELLINO"**

**STATUTO**

**Articolo 1**

**- Denominazione -**

L'associazione denominata "Centro Servizi per il Volontariato "Irpinia Solidale" di Avellino", siglabile in "CSV Irpinia Solidale" è un'associazione senza fini di lucro, si ispira ai principi della solidarietà, della sussidiarietà, della democrazia, della partecipazione, della giustizia sociale, della pace e della non violenza e ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a sostenere e qualificare le organizzazioni di volontariato.

L'associazione ha i suoi fondamenti giuridici:

- nell'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- nel Libro Primo del Codice Civile;
- nella Legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 e i relativi decreti applicativi;
- nel Decreto Ministeriale 8 ottobre 1997 - Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni;
- nella legislazione della Regione Campania in materia di volontariato;
- nel decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

**Articolo 2**

**- Sede e Durata -**

L'associazione ha sede ad Avellino (Av) in Corso Europa, 239/A.

L'Associazione ha durata illimitata e può variare la propria sede legale senza alcun obbligo di modifica del presente statuto.

### **Articolo 3**

#### **- Identità -**

L'associazione è apolitica e apartitica, ha strutture ed organizzazioni democratiche ed elettive e si fonda sul concreto perseguimento dei fini solidaristici.

L'associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, umana, civile e culturale, democraticità della struttura, elettività, sovranità dell'Assemblea, gratuità delle cariche associative (salvo il rimborso delle spese anticipate dai rappresentanti dei soci o in relazione alle cariche loro conferite).

### **Articolo 4**

#### **- Finalità -**

L'associazione "Centro Servizi per il Volontariato "Irpinia Solidale" di Avellino" è un'associazione senza fine di lucro che si ispira ai principi di carattere solidaristico e democratico e ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 artt. 1, 2 e 3.

L'associazione per il suo funzionamento promuove e sostiene l'impegno volontario da parte delle organizzazioni di volontariato e dei singoli.

L'associazione garantisce pari condizioni di accesso alle iniziative e ai servizi erogabili senza alcuna discriminazione:

- a tutte le organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al

Registro Regionale del Volontariato sempre che si ispirino agli artt.

1, 2 e 3 della Legge 11 agosto 1991, n. 266;

- a tutte le organizzazioni di volontariato socie e non socie;

- a tutti i cittadini, aspiranti volontari e ai volontari;

In particolare l'associazione, anche per il tramite della gestione di un Centro Servizi per il Volontariato in conformità a quanto disposto dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266, si pone il fine di:

- promuovere strumenti ed iniziative atte a favorire la crescita delle organizzazioni di volontariato, di una cultura solidale che miri alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale e internazionale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni di volontariato e dei singoli;

- rappresentare le associazioni di volontariato socie, tutelarne gli interessi e gli obiettivi, favorire la circolazione delle informazioni riguardanti il volontariato, tra i volontari e nella comunità locale, promuovere il coordinamento tra di esse nel perseguimento di obiettivi di interesse generale e settoriale;

- promuovere i rapporti in rete tra il volontariato, le organizzazioni del terzo settore, le regioni e gli enti locali, al fine di rafforzare la collaborazione tra cittadini e pubbliche istituzioni;

- gestire le attività previste per i Centri di Servizio per il Volontariato di cui all'art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e ai relativi decreti applicativi;

- offrire assistenza e consulenza alla progettazione per l'avvio e la

realizzazione di specifiche attività;

- fornire consulenza e realizzare iniziative nel campo giuridico, fiscale;

sostenere e realizzare iniziative per la formazione, anche attraverso

l'erogazione di formazione professionale; costruire percorsi

formativi di cittadinanza attiva inseriti anche in percorsi di formazione

professionale;

- attuare studi e ricerche;

- diffondere informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività

delle organizzazioni di volontariato internazionali, nazionali, locali

e del terzo settore, promuovendole sia per il tramite di pubblicazioni

periodiche sia attraverso la costituzione di un centro di documentazione;

- collaborare e fornire servizi alle regioni, agli enti locali e alle

istituzioni pubbliche e internazionali, anche tramite apposite convenzioni;

- mettere in relazione le organizzazioni di volontariato con le strutture

formative pubbliche e private, gli operatori economici, i mezzi di

informazione;

- svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione

dei fini statutari.

I servizi e le attività svolte dall'associazione potranno essere erogati a titolo gratuito e/o regolamentati da apposito contratto o convenzione.

Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'associazione si dota di ogni struttura e/o risorsa compreso il personale necessario. È

altresì compito dell'associazione attivare intese e rapporti di collabora-



zione con altri enti gestori di Centri di Servizio per il volontariato, con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni e imprese.

## Articolo 5

### - Scopi -

L'associazione ha lo scopo di organizzare, gestire e coordinare attività volte a favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura del volontariato, nonché la crescita delle realtà di volontariato esistenti.

Essa si propone, in tal senso, di fornire servizi professionalmente qualificati ed aggiornati, secondo modalità che ne permettano un'ottimale fruibilità ad ogni espressione del volontariato.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:

- promuovere attività ed iniziative atte a favorire la crescita di una cultura solidale;
- incentivare forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;
- sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del volontariato;
- svolgere attività di formazione professionale;
- mettere a disposizione informazioni, dati e documentazione sulla attività delle organizzazioni di volontariato internazionali, nazionali e locali;
- promuovere, sostenere e gestire attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto alle tematiche del mondo del volontariato e del suo rapporto col territorio in conformità ai principi costituzio-

nali ed alle leggi;

- realizzare attività a carattere promozionale e pubblicitario;

- promuovere e coordinare intese interistituzionali, accordi e collabo-

razioni sulle problematiche inerenti il mondo del volontariato tra

l'amministrazione statale, le amministrazioni regionali, provinciali e

comunali, le forze politiche, le organizzazioni del privato sociale e

del volontariato;

- curare edizioni di stampe periodiche e non, relative alle attività

svolte e, comunque, inerenti le finalità del seguente statuto anche

mediante attività di editoria;

- svolgere attività editoriale per la redazione, stampa e diffusione di

strumenti di informazione (giornali, manuali, cd ed altro) riguardanti

le attività, le tematiche e le problematiche dell'associazione;

- realizzare ogni altra attività idonea, al raggiungimento delle finali-

tà di cui al presente statuto.

## **Articolo 6**

### **- Requisiti per l'iscrizione -**

Possono aderire all'associazione, in qualità di soci effettivi, in nu-

mero illimitato, nella persona di un loro rappresentante, le organizzazioni

di volontariato attive ed aventi sede legale nella provincia di Avellino,

iscritte e non iscritte al registro regionale del volontariato sempre che si

ispirano agli artt. 1, 2 e 3 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, che, condi-

videndone gli scopi, partecipano alla vita ed alle attività

dell'associazione, si riconoscono nello statuto e intendono collaborare per

il raggiungimento dei fini ivi indicati.

Possono inoltre aderire all'associazione, in qualità di soci sostenitori, in numero illimitato, nella persona di un loro rappresentante, gli organismi del terzo settore aventi una delle seguenti caratteristiche:

- organismi di rilevanza provinciale o intercomunale, per quanto riguarda le proprie attività;
- organismi con specifiche competenze funzionali alle attività dell'associazione;
- organismi caratterizzati da attività di particolare rilevanza sociale; che, condividendone gli scopi, partecipano alla vita ed alle attività dell'associazione, si riconoscono nello statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

Tutti i soci si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali dell'associazione e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, secondo la categoria di appartenenza.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale entro il 31 dicembre di ogni anno.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Presidente e può essere abbinata al pagamento una tantum di una quota di iscrizione che l'Assemblea dei soci può decidere di istituire. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante associazione entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine, e in mancanza di comunicazione da parte del Consiglio Direttivo, l'adesione dell'associazione si intenderà accolta.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per i-

scritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante associazione entro trenta giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

L'adesione all'associazione garantisce ai soci effettivi, il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

#### **Articolo 7**

##### **- Classificazione degli iscritti -**

I soci si suddividono in due categorie:

a) Soci effettivi;

b) Soci sostenitori;

I soci effettivi sono coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, operano per il raggiungimento delle stesse finalità, secondo le proprie capacità. Costituiscono il corpo funzionale dell'associazione stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'Assemblea con diritto di elezione attiva e passiva.

I soci sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente l'associazione senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria da parte dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci sostenitori partecipano all'Assemblea senza diritto di voto e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

#### **Articolo 8**

##### **- Diritti e doveri dei soci -**

Chiunque voglia aderire all'associazione deve:

- presentare domanda scritta al Presidente, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza. Il Consiglio Direttivo accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo e motivato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento; Trascorso tale termine, e in mancanza di comunicazione da parte del Consiglio Direttivo, l'adesione dell'associazione si intenderà accolta;

- dichiarare di accettare le norme dello statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell'associazione;

- allegare alla richiesta di iscrizione la documentazione obbligatoria fissata dal Consiglio Direttivo;

Gli associati effettivi hanno il diritto a:

- frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le attività promosse dalla stessa;

- essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione e di svolgere il lavoro comunemente concordato;

- partecipare all'Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere o essere eletti membri degli organi sociali.

Gli associati effettivi hanno il dovere di:

- osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell'associazione;

- collaborare alle iniziative dell'associazione e partecipare alle riunioni e alle Assemblee dei soci;

- versare entro il 31 dicembre di ogni anno la quota sociale annuale ed

eventualmente la quota di iscrizione una tantum che vengono entrambe fissate dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli associati sostenitori hanno il diritto a:

- essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione;
- partecipare alle riunioni e alle Assemblee dei soci;

Gli associati sostenitori hanno il dovere di:

- osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell'associazione;
- versare entro il 31 dicembre di ogni anno la quota sociale annuale ed eventualmente la quota di iscrizione una tantum che vengono entrambe fissate dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **Articolo 9**

##### **- Provvedimenti disciplinari, recesso, decadenza ed esclusione dei soci -**

Tutti i soci sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro quindici giorni al Consiglio Direttivo le proprie giustificazioni:

- a) richiamo;
- b) decadenza;
- c) esclusione.

La competenza per l'irrogazione del provvedimento di cui al punto a) è del Consiglio Direttivo, mentre per i punti b) e c) è demandata all'Assem-

blea. Contro i provvedimenti di cui ai punti b) e c) valgono le disposizioni di cui al successivo comma cinque e seguenti.

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, o esclusione.

Si perde per recesso qualora il socio presenti al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di socio.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all'associazione di cui all'art. 6. Inoltre l'associato perde la sua qualità di socio qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 8, rimanga moroso nel pagamento della quota sociale a seguito di due solleciti e comunque entro il primo bimestre dell'anno successivo, oppure risulti assente per tre assemblee consecutive.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibili, per qualunque grave ragione, l'appartenenza del socio all'associazione.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti con motivazione dal Consiglio Direttivo all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio Direttivo, con invito a presentare entro quindici giorni le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Consiglio Direttivo, saranno rese note all'Assemblea.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Consiglio Direttivo, con le modalità di cui all'articolo 8. In merito alla nuova domanda il Consiglio Direttivo può deliberare l'accettazione o meno, e quindi la riconferma o me-

no dei diritti di cui il postulante godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in alcun caso ripresentata prima di due anni dalla data di irrogazione del provvedimento.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto verso l'associazione compresa la perdita della rappresentanza in seno agli organi sociali.

Il socio receduto, decaduto, escluso, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

#### **Articolo 10**

##### **- Organi sociali -**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il Collegio dei Garanti.

Tutte le cariche associative sono elettive e vengono ricoperte a titolo gratuito. I titolari delle cariche non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione alla loro carica nei limiti delle risorse finanziarie a tanto destinate dall'associazione, secondo il disposto dell'art. 3.

I rappresentanti eletti negli organi sociali, rappresentano l'associazione di provenienza fino al successivo rinnovo degli organi sociali stessi. I rappresentanti delle associazioni associate, eletti negli organi sociali, rimangono in carica per tutto il mandato degli organi stessi,



salvo esplicita revoca scritta da parte dell'associazione di appartenenza o per recesso, decadenza o esclusione dell'associazione di appartenenza. In tali casi l'Assemblea procederà alla loro sostituzione.

In caso di cessazione dalla carica o dimissione del cinquanta% più uno dei membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti, ufficialmente comunicate, il Presidente dei Garanti provvede alla convocazione dell'Assemblea, secondo le modalità di cui al comma 12 dell'art. 11 e dagli articoli 19, 20 e 21, per procedere a nuove elezioni degli organi interessati.

In caso di cessazione dalla carica o dimissione del cinquanta% più uno dei membri del Collegio dei Garanti, ufficialmente comunicate, il Presidente del Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea, secondo le modalità di cui al comma 12 dell'art. 11 e dagli articoli 19, 20 e 21, per procedere a nuove elezioni dell'organo interessato.

## **Articolo 11**

### **- Assemblea dei soci -**

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti.

L'Assemblea è composta da tutti i soci effettivi iscritti all'associazione in regola con il versamento della quota sociale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

All'Assemblea partecipa il legale rappresentante o un delegato dell'associazione socia. La delega è valida se comunicata per iscritto da parte dell'associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo. Inoltre si riunisce in via ordinaria in qualsiasi periodo dell'anno per l'approvazione del programma annuale o pluriennale delle attività, per l'approvazione del bilancio preventivo; ogni tre anni per l'elezione delle cariche sociali e ogni qualvolta lo si ritiene necessario per la trattazione di argomenti che non sono di competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente con lettera personale da inviare al domicilio degli iscritti, attraverso raccomandata, telegramma, fax, e-mail, e-mail certificata, sms, o consegna a mano almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario nominati dall'Assemblea stessa e vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea stessa nella riunione successiva e inseriti nell'apposito registro. I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, una volta approvati, verranno pubblicati on-line.

La documentazione relativa all'ordine del giorno deve essere a disposizione per la consultazione presso la sede dell'associazione almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea.

Inoltre l'Assemblea si riunisce in via ordinaria in qualunque periodo quando:

a) ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un quinto dei soci effettivi;

b) il Collegio dei Garanti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per iscritto, ne richieda all'unanimità la convocazione al Consiglio Direttivo;

c) il Collegio dei Revisori dei Conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per iscritto, ne richieda all'unanimità la convocazione al Consiglio Direttivo;

d) il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) e d) il Presidente deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni con le modalità di cui al sesto comma del presente articolo.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci effettivi mentre in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un quinto dei soci effettivi.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro socio effettivo il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. Nelle votazioni, in caso di parità, si procede a nuova votazione e in caso di esito paritario per altre due volte, si procede a nuova convocazione. Nelle delibere concernenti il rendiconto finanziario i componenti del Consiglio Di-

rettivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non hanno diritto al voto. Per

le proposte di scioglimento dell'associazione e di riforma dello statuto so-

no previste le particolari norme di cui agli artt. 28 e 31.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) deliberare l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo corre-

dato della relazione del Presidente sull'attività dell'associazione

svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Revi-

sori dei Conti sull'andamento economico-finanziario;

b) deliberare l'approvazione del bilancio sociale se adottato;

c) deliberare l'approvazione del programma annuale o pluriennale delle

attività dell'associazione;

d) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo program-

matico presentate dal Presidente, di concerto con il Consiglio Diret-

tivo, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;

e) eleggere, a scrutinio segreto, salvo acclamazione, i componenti del

Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Colle-

gio dei Garanti secondo le modalità di cui agli artt. 19, 20 e 21;

f) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'approvazione del

Regolamento Generale di cui all'art.30;

g) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'approvazione di

proposte di regolamento per il funzionamento dell'associazione e de-

gli organi sociali;

h) nominare, nella riunione che precede ogni triennio, la Commissione

elettorale e verifica poteri e stabilire il numero dei componenti il

Consiglio Direttivo;

i) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei soci ai sensi dell'art. 9.

j) deliberare sulla modifica della sede legale dell'associazione anche in comuni diversi;

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi degli artt. 28 e 29;

b) deliberare sulle modifiche dello statuto proposte dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci effettivi ai sensi dell'art. 31;

## **Articolo 12**

### **- Consiglio Direttivo -**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'associazione e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea. È eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui al comma 12 dell'art. 11 e dagli articoli 19, 20 e 21. Ai membri eletti dall'Assemblea si affianca un membro nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Campania, secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 6 lettera d) del Decreto del Ministero del Tesoro del 8 ottobre 1997.

In particolare il Consiglio Direttivo:

a) provvede all'amministrazione dell'associazione ivi compreso l'acquisto, la vendita o la permuta di beni immobili e mobili e per la creazione di passività ipotecarie;

b) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescri-

ta autorizzazione ai competenti organi;

c) provvede che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e

le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti

di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita

della associazione;

d) adotta tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

e) nomina il Direttore;

f) determina le sedi operative dell'associazione;

g) predispone per l'Assemblea dei soci, su proposta del Direttore, il

programma annuale o pluriennale generale delle attività (costituito,

tra l'altro, dal piano di attività legge 266/91 e dal piano di atti-

ività ente gestore), le conseguenti scelte relative alla struttura e

al funzionamento dell'associazione;

h) decide, su proposta del Direttore, assunzioni e licenziamenti del

personale dipendente, avvio e interruzione di rapporti di collabora-

zione sia continuativa sia occasionale e di consulenza;

i) predispone, su proposta del Direttore, il bilancio preventivo e con-

suntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;

j) riceve le domande di adesione di nuovi soci, su di esse esprime moti-

vato parere;

k) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

l) propone all'Assemblea, sentito il Collegio dei Garanti, i provvedi-

menti di decadenza o esclusione da socio per le seguenti ragioni:

- attività in contrasto con le finalità statutarie;

- attività in contrasto con le deliberazioni degli organi sociali

dell'associazione;

- assenza a tre assemblee consecutive;

- mancato pagamento della quota sociale a seguito di due solleciti e comunque entro il primo bimestre dell'anno successivo;

m) provvede al suo interno alla elezione del Presidente, Vice Presidente e del Tesoriere;

n) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

o) propone all'Assemblea qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;

p) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

q) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

r) prende in via d'urgenza, i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse dell'associazione;

s) delibera sull'ammissione di nuovi soci;

t) propone all'Assemblea le modifiche statutarie;

u) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti all'associazione, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività;

v) autorizza il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell'associazione;

w) determina l'ammontare della quota sociale che ogni socio deve annual-

mente versare per il funzionamento dell'associazione a seconda della

categoria di appartenenza ed eventualmente la quota di iscrizione una

tantum;

x) istituisce sedi operative dell'associazione in qualsiasi comune o

all'estero;

y) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il

presente statuto non attribuisce specificamente ad altri organi

dell'associazione.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo, per

nessuna ragione, rappresentanti con legami di parentela di qualsiasi ordine

e grado nonché rappresentanti eletti alla carica di Revisore e di Garante.

Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio Direttivo il personale dipen-

dente dell'associazione e rappresentanti con legami di parentela di qualsia-

si ordine e grado.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di soci effettivi stabi-

lito dall'Assemblea, purché pari e non inferiore a quattro, nella riunione

assembleare che precede ogni triennio. Ai membri eletti dall'Assemblea si

affianca un membro nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per

il Volontariato della Regione Campania, secondo quanto disposto dall'art. 2

comma 6 lettera d) del Decreto del Ministero del Tesoro del 8 ottobre 1997.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, il Direttore, senza

diritto di voto e con funzioni di segretario.

Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi

dell'opera di esperti e consulenti che possono partecipare alle sue sedute

senza diritto di voto.



Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede e si riunisce almeno sei volte l'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata attraverso raccomandata, telegramma, fax, e-mail, e-mail certificata, sms, o consegna a mano.

Per il suo carattere di organo di governo il Consiglio Direttivo può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti l'organo.

I membri del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive decadono dall'incarico. Il Consiglio Direttivo preso atto della decadenza procede alla surroga nominando il primo dei non eletti alla carica.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Direttore, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, una volta approvati, verranno pubblicati on-line.

### **Articolo 13**

- **Presidente** -

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

E' il legale rappresentante dell'associazione, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

In particolare il Presidente:

a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative dell'associazione e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;

b) indice le riunioni del Consiglio Direttivo assumendone la presidenza e convoca l'Assemblea;

c) firma la corrispondenza ed, in unione col Direttore, le carte ed i registri sociali;

d) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento;

e) acquisisce mozioni di riforma dello statuto, scritte e motivate, da un numero di soci effettivi non inferiore ad un quinto degli iscritti.

Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri al Vice Presidente.

In caso di impedimento del Presidente, la firma sociale è assunta dal Vice Presidente.

Il Presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimis-

sioni volontarie o per sfiducia espressa nei suoi confronti dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, in una sessione appositamente convocata.

Il mandato del Presidente coincide temporalmente con quello del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

#### **Articolo 14**

##### **- Vice Presidente -**

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni: coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome e in rappresentanza dell'associazione, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

Inoltre, il Vice Presidente opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno affidargli.

Il Vice Presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per sfiducia espressa nei suoi confronti dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, in una sessione appositamente convocata.

Il mandato del Vice Presidente coincide temporalmente con quello del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente dura in carica tre anni.

#### **Articolo 15**

##### **- Tesoriere -**

Il Tesoriere, è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Il Tesoriere assicura la coerenza fra indirizzo politico-programmatico e gestione economica-finanziaria.

Controlla la stesura della bozza di bilancio preventivo e consuntivo di concerto con il Direttore.

Coordina le funzioni generali ed i processi relativi agli impegni di bilancio, alla regolare tenuta dei documenti, dell'inventario dei beni mobili ed immobili e dei libri contabili.

Il Tesoriere opera con firma congiunta del Presidente.

Il Tesoriere cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per sfiducia espressa nei suoi confronti dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, in una sessione appositamente convocata.

Il mandato del Tesoriere coincide temporalmente con quello del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere dura in carica tre anni.

#### **Articolo 16**

#### **- Direttore -**

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo e partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea dei soci e alle riunioni del Consiglio Direttivo, elabora e propone al Consiglio Direttivo il programma annuale di attività, ha la responsabilità della gestione e del coordinamento del personale dipendente e dei collaboratori sia continuativi che occasionali e dei consulenti.

Elabora e propone, il bilancio preventivo e consuntivo e, se previsto,

il bilancio sociale sotto la supervisione del Tesoriere.

Cura le scritture contabili sotto la supervisione del Presidente e del Tesoriere.

Redige i verbali del Consiglio Direttivo e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera u) dell'art. 12.

E' consegnatario dei documenti e dell'archivio dell'associazione; cura la corrispondenza insieme al Presidente.

Il Direttore pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari all'attuazione delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, in particolare quelle relative al Centro Servizi per il Volontariato gestito ai sensi dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Il Direttore attua le deleghe del Presidente tra cui quelle in materia di Privacy in base alla Legge 196/2003 e di sicurezza dei luoghi e ambienti di lavoro in base al D.Lgs. 81/2008.

#### **Articolo 17**

##### **- Collegio dei Revisori dei Conti -**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, è composto da due membri effettivi e un supplente appartenenti alla categoria dei soci effettivi. È eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui al comma 12 dell'art. 11 e dagli articoli 19, 20 e 21 e i membri dovranno preferibilmente essere in possesso di adeguati titoli professionali. Ai membri effettivi eletti dall'Assemblea si affianca un membro nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Campania, secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 6 lettera d) del Decreto del Ministero del Tesoro del 8 ottobre 1997.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Revisori dei Conti valgono le norme di cui al precedente art. 12. Il membro supplente interviene alle sedute in caso di assenza o impedimento di membri effettivi. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Collegio dei Revisori dei Conti, per nessuna ragione, rappresentanti con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado nonché rappresentanti eletti nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Garanti.

Non sono inoltre eleggibili nel Collegio dei Revisori dei Conti il personale dipendente dell'associazione e rappresentanti con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado.

Il Collegio si riunisce almeno quattro volte all'anno e preferibilmente a cadenza trimestrale per la verifica dei conti, i verbali redatti vengono firmati da tutti i presenti e inviati al Consiglio Direttivo. I verbali di ogni riunione del Collegio, una volta approvati, verranno pubblicati online.

Il Collegio redige inoltre, la relazione di accompagnamento ai bilanci consuntivi e preventivi.

Il Collegio ha il compito di:

- a) verificare la legittimità inerente gli atti di natura contabile e patrimoniale;
- b) verificare il corretto andamento amministrativo dell'associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili;

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti, fra cui il Presidente.

I membri del Collegio che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive decadono dall'incarico. Il Collegio preso atto della decadenza procede alla surroga nominando il primo dei non eletti alla carica.

Qualora il Sindaco Revisore sia individuato tra i membri iscritti al Registro dei Revisori Contabili, questo potrà ricevere un compenso per la prestazione effettuata come sindaco.

#### **Articolo 18**

##### **- Collegio dei Garanti -**

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione; dirime le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organi sociali, fra organi sociali.

Il Collegio dei Garanti, è composto da tre membri effettivi e due supplenti appartenenti alla categoria dei soci effettivi. È eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui al comma 12 dell'art. 11 e dagli articoli 19, 20 e 21.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Garanti valgono le norme di cui al precedente art. 12. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Collegio dei Garanti, per

nessuna ragione, rappresentanti con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado nonché rappresentanti eletti nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Revisori dei Conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Collegio dei Garanti il personale dipendente dell'associazione e rappresentanti con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado.

Il Collegio si riunisce almeno una volta all'anno e i relativi verbali vengono firmati da tutti i presenti. I verbali di ogni riunione del Collegio, una volta approvati, verranno pubblicati on-line.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti, fra cui il Presidente.

I membri del Collegio che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive decadono dall'incarico. Il Collegio preso atto della decadenza procede alla surroga nominando il primo dei non eletti alla carica.

## **Articolo 19**

### **- Norme generali sugli organi sociali -**

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica tre anni ed i soci componenti gli organi sociali non sono rieleggibili nello stesso organo sociale per oltre due mandati.

Ove in un organo sociale si verifici la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti.

In caso di elezione per acclamazione, la elezione del nuovo membro sa-



rà fatta nella prima riunione utile dell'Assemblea.

Il nuovo membro inserito a copertura della vacatio resta in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentra automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi sociali dell'associazione che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

## **Articolo 20**

### **- Commissione elettorale e verifica poteri -**

La Commissione elettorale e verifica poteri è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni triennio.

E' composta da tre membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria dei soci effettivi ed ha il compito di:

- nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;

- verificare l'adozione da parte dell'Assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e che la stessa risponda ai requisiti previsti all'articolo 12, quinto comma;

- accertare l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea;

- accertare la regolarità delle deleghe;

- redigere la lista di nominativi per la carica di membro del Consiglio Direttivo;

- redigere la lista di nominativi per la carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti;

- redigere la lista di nominativi per la carica di membro del Collegio dei Garanti;

- esperite le incombenze, redigere apposito verbale che verrà inserito negli atti per il rinnovo delle cariche.

Le liste devono riportare il nome dell'associazione e del rappresentante, il luogo di residenza e la data di iscrizione all'associazione.

Le liste predisposte dalla Commissione elettorale e verifica poteri sono presentate al Presidente il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea che dovrà essere convocata almeno quindici giorni prima della data fissata.

#### **Articolo 21**

##### **- Composizione delle liste -**

Le liste predisposte dalla Commissione elettorale e verifica poteri sono vincolanti ed ogni socio avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza unicamente per i soci effettivi compresi nella citata lista.

Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari a un quarto degli eleggibili per il Consiglio Direttivo, pari a un terzo degli eleggibili per il Collegio dei Revisori dei Conti ed un numero di preferenze pari a un terzo degli eleggibili per il Collegio dei Garanti.

Risulteranno eletti per ogni carica i soci che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il socio più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per soci non appartenenti alla categoria dei

soci effettivi, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione elettorale e verifica poteri pubblica, per affissione, nella sede sociale e sul sito internet dell'associazione, l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro dieci giorni e ne presiede la riunione sino all'elezione del presidente.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di soci, devono essere presentati nel termine perentorio di otto giorni.

La Commissione elettorale e verifica poteri si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi sociali.

#### **Articolo 22**

##### **- Ineleggibilità dei componenti la Commissione elettorale e verifica poteri -**

I componenti la Commissione elettorale e verifica poteri per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi sociali dell'associazione.

Le schede contenenti voti per i componenti della Commissione di cui al precedente comma saranno annullate.

#### **Articolo 23**

##### **- Gratuità delle cariche -**

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere morale e civile, e in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito dell'associazione.

I soci eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno, nei loro comportamenti, ispirarsi alla Carta dei Valori del

Volontariato, considerando anche lo spirito di servizio per il quale accettano la carica.

#### **Articolo 24**

##### **- Patrimonio dell'associazione -**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.

#### **Articolo 25**

##### **- Risorse economiche -**

L'associazione trae le sue risorse economiche necessarie al suo funzionamento soprattutto da:

- quote sociali annuali;
- contributi di privati e degli aderenti;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni o lasciti testamentari;
- proventi da attività istituzionali e ad esse direttamente connesse e accessorie;
- entrate derivanti dai fondi speciali presso le Regioni di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 art. 15 e D.M. 8 ottobre 1997, art. 2 e successive modificazioni;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività dell'associazione possono essere divisi fra i soci, neanche in forme indirette.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati e reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie.

## **Articolo 26**

### **- Bilancio d'esercizio -**

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Nel caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea dei soci entro i termini stabiliti dal precedente comma del presente articolo, il Consiglio Direttivo decade e rimane in carica esclusivamente per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione e deve, entro trenta giorni, convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il bilancio preventivo è redatto entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo di intesa con il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Campania.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti

ricevuti, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci.

#### **Articolo 27**

##### **- Libri dell'associazione -**

L'associazione ha il compito di tenere:

- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti;
- il libro dei soci;
- ogni altro libro prescritto dalla legge.

#### **Articolo 28**

##### **- Scioglimento dell'associazione -**

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale ed esclusivo scopo dal Presidente.

L'Assemblea straordinaria è regolamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci effettivi e delibera validamente con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina, con il voto favorevole di almeno il cinquanta% più uno dei presenti, tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono iscritti all'associazione.

#### **Articolo 29**

##### **- Devoluzione del patrimonio sociale -**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio, dedotte le

passività, verrà devoluto ad enti o associazioni della provincia di Avellino

senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle descritte nel presente statuto.

### **Articolo 30**

#### **- Regolamento generale -**

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

### **Articolo 31**

#### **- Modifiche statutarie -**

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Consiglio Direttivo secondo la norma di cui all'art. 12 lettera t), è presentata al Presidente mediante motivata mozione scritta, da un numero di soci effettivi non inferiore a un quinto degli iscritti.

Il Presidente, una volta acquisita la proposta, convoca l'Assemblea straordinaria, con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma e degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 11 e con le indicazioni di cui al comma precedente e, inoltre, verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale e sul sito internet dell'associazione per lo stesso periodo di convocazione.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci effettivi in prima convocazione e un terzo dei soci effettivi in seconda convocazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. Nelle votazioni, in caso di parità, si procede a nuova votazione e in caso di esito paritario per altre due volte, si procede a nuova convocazione.

### **Articolo 32**

#### **- Disposizioni generali -**

Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia.